CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 30 settembre 1960 *(Stampato n. 1151)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Notificazione della cartella di pagamento delle imposte dirette e dell'avviso di mora

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 3 ottobre 1960

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:

« La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori della esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e, nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circo-

scrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte.

« La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ».

Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi:

« Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o alla azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

« Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dal primo comma, lettera *f*), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'Albo del Comune ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 200 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto degli articoli seguenti, il procedimento di espropriazione forzata è disciplinato, anche per quanto riguarda le notificazioni, dalle norme del Codice civile e del Codice di procedura civile, nonché dalle norme del Codice della navigazione per l'espropriazione di navi e di aeromobili ».

ART. 3.

Al primo comma dell'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti parole:

« Per la notificazione di tale avviso si applicano le disposizioni dell'articolo 190 ».